



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IMMEDIATA
N. 343 del 19 maggio 2025**

PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA

MATTIA

***MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA ASL ROMA 5 DELL'ISTITUTO
DEL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER LE LAVORATRICI E I
LAVORATORI CON FIGLI MINORI DI TRE ANNI***



Consiglio regionale del Lazio

INTERROGAZIONE IMMEDIATA

N. 343 del 19 maggio 2025

Cons. Eleonora Mattia

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Mancata applicazione da parte della ASL Roma 5 dell'istituto del ricongiungimento familiare per le lavoratrici e i lavoratori con figli minori di tre anni

PREMESSO CHE

l'articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001 (cosiddetto "Testo unico sulla maternità e paternità") prevede che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione";

PRESO ATTO CHE

proprio in un'ottica di particolare *favor* nei confronti della maternità e della paternità, la medesima norma prevede altresì che "L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda";

RILEVATO CHE

in data 12 maggio u.s. le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL-FPL hanno inviato la nota n. prot. 741 al Direttore generale della ASL Roma 5 per denunciare che “L’azienda sanitaria Roma 5 da diverso tempo, e sicuramente dal 2024, sta bloccando tale diritto sancito dalla legge e migliorato da sentenze della Corte Costituzionale” e per chiedere l’applicazione della legge;

EVIDENZIATO CHE

nella suddetta nota sindacale si denuncia altresì che “domande di ricongiungimento familiare temporaneo quantificabili in numero di 1 o 2 al mese siano bloccate da più di un anno” pur in presenza di posti liberi in pianta organica e nonostante, di converso, numerosi dipendenti della Asl Roma 5 siano stati temporaneamente trasferiti su richiesta di altre aziende proprio in applicazione del medesimo art. 42 bis;

CONSIDERATO CHE

l’istituto del ricongiungimento familiare temporaneo per lavoratori con figli minori di tre anni costituisce un diritto dei lavoratori riconosciuto dalla legge e funzionale all’esercizio di una maternità e paternità responsabile;

RITENUTO CHE

sarebbe molto grave la sua mancata applicazione da parte di un ente del Servizio sanitario della Regione Lazio, da sempre impegnata a tutela dei lavoratori, della maternità e della paternità, proprio nei confronti dei suoi propri dipendenti;

INTERROGA

il Presidente della Regione con delega alla sanità per sapere quali azioni intenda intraprendere al fine di garantire l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare temporaneo previsto dall’articolo 42 bis del Testo unico sulla maternità e paternità a favore delle lavoratrici e dei lavoratori della ASL Roma 5.

Avv.ta Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 19/05/2025 12:20:32